



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

R O M A

RILIEVO

Oggetto: DPCM del 7 agosto 2020 (prot. CdC n. 41609 del 16 settembre 2020). Approvazione della Convenzione stipulata tra la PCM – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai COM Spa e la Provincia Autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Con il provvedimento in oggetto, viene approvata la Convenzione stipulata, in data 20 aprile 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai COM Spa e la Provincia Autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano.

L'art. 16 del testo convenzionale prevede una applicazione retroattiva delle condizioni contrattuali (a decorrere dal 1° gennaio 2019), non del tutto in armonia con le previsioni relative alla definizione degli obblighi delle parti (art. 1), alle modalità di esecuzione (art. 4) ed alla disciplina delle Detrazioni e Penalità (art. 9) che la medesima Convenzione prevede siano comminate in caso di mancato rispetto dell'impegno alla produzione e diffusione delle trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca e ladina nella misura minima di cui all'art. 1.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti



CORTE DEI CONTI

22.10.2020

qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



Roma, 19/11/2020
RAICOM/RC/7459

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e
l'editoria
Via della Mercede 9
00187 Roma
PEC: die.convenzioni@pec.governo.it

e, p.c. **Provincia autonoma di Bolzano**
Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano
PEC: adm@pec.prov.bz.it

Oggetto: rilievo della Corte dei Conti sul Dpcm del 7 agosto 2020 di approvazione della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano, stipulata il 20 aprile 2020, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

Con la presente Rai Com S.p.A. (“**RAI Com**”) - d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano (“**PAB**” o “**Provincia**”) - espone quanto segue con riferimento alla richiesta di chiarimenti, trasmessa con Vostra nota del 30 ottobre 2020, sui rilievi sollevati dalla Corte dei Conti in relazione ad alcuni punti della Convenzione in oggetto per il periodo 2019-2021 (“**Convenzione**”).

Chiarimenti

In via preliminare, è opportuno richiamare sia l'art. dell'art. 19, co. 1, lett. c), della l. 14 aprile 1975, n. 103 a tenore del quale RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. (“**RAI**” o “**Concessionaria**”) deve *“effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”* (“**Trasmissioni**”), sia l'art. 20 della medesima legge n. 103/1975, in cui si stabilisce che *“i corrispettivi dovuti alla società per gli adempimenti di cui al precedente articolo” 19 sono definiti “mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato”*.

Dalle norme richiamate discende, per un verso, l'obbligo di RAI di effettuare le Trasmissioni e, per altro verso, il dovere dell'Amministrazione di declinare in apposite convenzioni tutti gli aspetti relativi al numero di ore trasmesse, tipologie dei programmi e dei servizi forniti, nonché corrispondenti importi per le prestazioni erogate.

La natura di servizio pubblico riconosciuta dalla l. n. 103/1975 alle Trasmissioni implica che RAI sia tenuta a non interrompere le prestazioni, anche nelle more del perfezionarsi delle convenzioni con le quali nel tempo le Amministrazioni hanno definito le loro esigenze.

Occorre inoltre ricordare che la precedente convenzione riguardante le Trasmissioni è stata stipulata in data 23 dicembre 2015, con decorrenza finale fissata al 31 dicembre 2018.

Rai Com S.p.A.
Sede legale: Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma

Direzione e coordinamento : RAI - Radiotelevisione Italiana Spa Socio Unico
con sede in Viale G. Mazzini, 14 - 00195 Roma

Cap. Soc. Euro 10.320.000,00 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e P. IVA n. 12865250158

Spirato detto termine senza che fosse ancora formalizzato l'accordo sui contenuti della successiva convenzione, RAI ha continuato ad effettuare le Trasmissioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19 della l. n. 103/1975.

Il 20 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rai Com e la Provincia (insieme "Parti") hanno formalizzato la Convenzione. L'apparente disarmonia registrata nel rilievo è allora destinata a risolversi, ove si consideri che il regime degli obblighi delle Parti è previsto resti immutato dal 1° gennaio 2019 alla data di futura scadenza della Convenzione. Né, d'altra parte, si è mai verificata alcuna sovrapposizione con il pregresso rapporto convenzionale venuto a scadenza il 31 dicembre 2018.

Se ne deduce come le modalità di erogazione delle prestazioni (di cui all'art. 4 della Convenzione), nonché la disciplina di detrazioni e penalità (concordate nell'art. 9) non pongano alcuna criticità nel succedersi dei rapporti convenzionali, avendo le Parti solo definito in via retroattiva l'assetto convenzionale relativo al periodo (1 gennaio 2019 – 20 aprile 2020) durante il quale le Trasmissioni sono state assicurate, in adempimento degli obblighi cui è tenuta la Concessionaria, ed in attesa della definitiva formalizzazione dell'accordo sui contenuti delle Trasmissioni per il periodo successivo al 31 dicembre 2018.

In questa prospettiva, il combinato disposto delle previsioni contenute negli artt. 1, 4, 9 e 16 della Convenzione assume il valore del reciproco riconoscimento delle Parti che, nel periodo 1 gennaio 2019 – 20 aprile 2020, le Trasmissioni sono sempre state erogate secondo le modalità concordate, dietro riconoscimento del corrispettivo pattuito e con la messa in onda di ore della Trasmissioni medesime non inferiore ai quantitativi stabiliti.


A conferma della regolare messa in onda delle Trasmissioni e della loro piena conformità a quanto pattuito in Convenzione il corrispettivo – pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) IVA 4% inclusa - per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 è stato fatturato da Rai Com in data 5 maggio 2020 e versato dalla Provincia in data 13 maggio 2020.

Con la Convenzione si è dunque inteso definire in modo uniforme tra le Parti sia l'assetto degli obblighi già adempiuti da Rai Com e Provincia, sia l'assetto convenzionale destinato a regolare i rapporti sino al 31 dicembre 2021, ovvero sino al 30 giugno 2022 in caso di proroga.

Si auspica che i presenti chiarimenti siano utili a confermare la sostanziale coerenza delle previsioni convenzionali rispetto al quadro normativo di riferimento e inducano a ritenere superato il rilievo formulato dalla Corte dei Conti.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione.
Cordiali saluti.

Rai Com S.p.A.
Pietro Grignani
Direttore
Direzione Accordi, Bandi e Partnership





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Il Capo del Dipartimento

Alla Corte dei Conti
Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del
Consiglio dei ministri del Ministero della Giustizia e del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

Tramite
Ufficio Bilancio e per il Riscontro di regolarità
amministrativo contabile
(*per interoperabilità*)

Oggetto: Prot. CdC n. 45569 del 23 ottobre 2020 – Rilievo della Corte dei Conti sul Dpcm di approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano, stipulata il 20 aprile 2020, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano.

In riscontro al rilievo in oggetto, si forniscono in allegato i chiarimenti richiesti, formulati dai soggetti che hanno condotto le trattative relative alla stipula della Convenzione, la Rai Com S.p.A. e la Provincia autonoma di Bolzano.

Si segnala che questa Amministrazione ha concorso anch'essa alla stipula della Convenzione, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ma gli oneri relativi alle trasmissioni dei programmi radiofonici e televisivi di competenza della sede Rai di Bolzano sono interamente assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, commi 106 - 125, della legge n. 191 del 2009.

Roma, 20 novembre 2020

Cons. Ferruccio Sepe



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 07/08/2020, con oggetto PRESIDENZA - DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA PCM - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA , RAI COM SPA E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA TEDESCA E LADINA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0041609 - Ingresso - 16/09/2020 - 12:45 ed è stato ammesso alla registrazione il 24/11/2020 n. 2696 con la seguente osservazione:

Segue nota avviso in comunicazione

Il Consigliere Delegato

SONIA MARTELLI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

R O M A

NOTA AVVISO

Oggetto: DPCM del 7 agosto 2020 (prot. CdC n. 41609 del 16 settembre 2020). Approvazione della Convenzione stipulata tra la PCM – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai COM Spa e la Provincia Autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Si comunica di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in oggetto nel presupposto che – secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione – il servizio da parte di RAI COM S.p.A. di trasmissione di programmi radiofonici televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano ha carattere obbligatorio in base alle previsioni della legge n. 103 del 1975.

Si richiama, tuttavia, l'Amministrazione per il futuro alla necessità che le trattative per la stipula della successiva convenzione vengano avviate in tempi utili per evitare soluzioni di continuità nella definizione dei rapporti convenzionali alla scadenza della convenzione in oggetto.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Approvazione della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Rai Com S.p.a e la Provincia Autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- Visto** l’articolo 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n.670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige” e successive modificazioni;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 1973, n. 49, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali” e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 1° novembre 1973, n. 691, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi” e successive modificazioni;
- Vista** la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”, ed in particolare degli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano;
- Vista** la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e successive modificazioni;
- Visto** il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 11 con il quale vengono confermate le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2017, adottato ai sensi dell’articolo 49, comma 1-quinquies del TUSMAR, introdotto dall’articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg. ne prev. n. 425, ed in particolare l’art. 1, comma 1 ai sensi del quale è concesso alla RAI l’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull’intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del





Presidenza del Consiglio dei Ministri

30 aprile 2017;

Visto

il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'articolo 25, lettera k), in base al quale *“la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. g) della Convenzione - è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento (...);*

Visto

l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009, tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige, che ha stabilito, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto

l'articolo 2, commi 106-125 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che ha recepito i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze”;

Visti

in particolare, il comma 123 del suddetto articolo 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, ha rinviato agli “ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo [.....] e la Provincia Autonoma di Bolzano” e il comma 125 secondo cui “fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010”;

Vista

la Convenzione stipulata in data 20 aprile 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Bolzano e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'articolo 103, comma 2, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;

Visto il documento unico di regolarità contributiva, con scadenza validità il 18 febbraio 2020, attestante la regolarità contributiva di RAI Com S.p.a.;

Vista la comunicazione di RAI Com S.p.a. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: "Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019 con il quale il dott. Andrea Martella è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1876, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Andrea Martella, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 20 aprile 2020, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e RAI Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, per il triennio 2019 - 2021.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 17 APR 2020

p. il Presidente
il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione
ed editoria

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dello sviluppo economico

CONVENZIONE
per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua
tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito denominata anche "Presidenza del Consiglio", nella persona del cons. Ferruccio Sepe, nella sua qualità di capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE (codice fiscale n.00390090215), di seguito indicata anche come "Provincia", nella persona del dr. Arno Kompatscher, nella sua qualità di Presidente della Provincia,

E

Rai Com S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (CF e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di Euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito anche "Rai", con sede a Roma, al Viale Mazzini n. 14, c.f. e P.IVA n. 06382641006) di seguito indicata anche come "**Rai Com**", nella persona della dott.ssa Monica Maggioni, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante;

di seguito denominate anche "**Parti**".

CIG
.....

Premesso che Rai Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel Contratto di Servizio tra la Rai ed il Ministero dello Sviluppo Economico ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo;

Vista la Legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", ed in particolare gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano;

Visto il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come "Testo Unico", emanato con Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, che ha rinnovato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del sopracitato Testo Unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 14 del Testo Unico che prevede che la Provincia autonoma di Bolzano provvede alle finalità del Testo Unico, nell'ambito delle specifiche competenze ad essa spettanti ai sensi dello



Statuto Speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia a quelle già attribuite;

Visto il comma 2, lettera f), dell'articolo 45 del già menzionato Testo Unico che conferma la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'articolo 47 del sopramenzionato Testo Unico che prevede, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il preciso obbligo di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico tramite la tenuta di una contabilità separata per i ricavi derivanti dal gettito del canone e per l'attività di servizio pubblico;

Visto l'articolo 1, comma 1 del DPCM che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, ha concesso alla Rai l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto l'articolo 45 dell'anzidetto Testo Unico, così come modificato dalla Legge 'Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo', approvato in via definitiva dal Senato in data 22 dicembre 2015, che specifica che, per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui; tale importo è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2018/2022, stipulato ai sensi dell'articolo 45 del sopracitato Testo Unico tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118., che prevede all'articolo 25 che la Rai assicura una programmazione rispettosa delle minoranze culturali e linguistiche nelle rispettive zone di appartenenza ed effettua, per conto del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche; nello specifico, in Provincia autonoma di Bolzano, la Rai si impegna, ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue tedesca e ladina;

Visto lo Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che prevede all'articolo 8 che, tra le materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano ha potestà di emanare norme legislative, vi rientrano le attività artistiche, culturali ed educative locali, da esercitare anche tramite i mezzi radiotelevisivi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, recante "norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive" che contiene disposizioni in merito alla sede Rai di Bolzano, tra le quali anche l'obbligo di appartenenza al rispettivo gruppo linguistico del personale incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina;



Visto l'accordo sottoscritto in data 30 novembre 2009 tra lo Stato, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige, che stabilisce, nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, che la Provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dall'anno 2010, assuma, tra l'altro, gli oneri riferiti alle trasmissioni di lingua tedesca e ladina di competenza della sede Rai di Bolzano (punto 5 dell'accordo);

Visto l'articolo 2, commi 106-125 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) che recepisce i contenuti del predetto accordo disponendo, tra l'altro, il concorso finanziario della Provincia autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica, nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, il comma 123 del suddetto articolo 2 che, per quel che concerne le funzioni delegate in materia di trasmissioni radiotelevisive in lingua tedesca, rinvia agli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo e la Provincia Autonoma di Bolzano, e il comma 125, secondo cui, fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 10 gennaio 2010;

Vista la Convenzione stipulata in data 31 dicembre 2012 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia autonoma di Bolzano e la Rai per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 4 ottobre 2013;

Vista la Convenzione stipulata in data 23 dicembre 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Provincia Autonoma di Bolzano e Rai Com, quest'ultima nella qualità di mandataria senza rappresentanza della Rai, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico in data 30 settembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 novembre 2016 prev. n. 3136;

Visto il prospetto presentato da Rai Com per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica in lingua tedesca e ladina per l'annualità 2019 ed i costi previsionali riferiti all'anno 2019, presentati da Rai Com in data 28 settembre 2018;

Visto il Decreto Legislativo del 9 novembre 2012 n.192 che, a modifica del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 recante la Direttiva 2001/7/UE in tema di ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e Pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che Rai Com, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno convenuto di applicare il principio secondo cui quest'ultima dovrà corrispondere a Rai Com un importo pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione della programmazione in lingua tedesca e ladina;

Tenuto conto che il nuovo atto convenzionale deve essere sottoscritto anche dalla Provincia Autonoma di Bolzano che, in attuazione di quanto disposto dall'art.2, commi 106-125, della citata Legge n. 191/09, assume gli oneri relativi alle trasmissioni dei Programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina di competenza della Sede Rai di Bolzano;



Considerando che occorre procedere al rinnovo della convenzione triennale (2016, 2017 e 2018) sottoscritta il 23 dicembre 2015 con scadenza alla data del 31 dicembre 2018 (di seguito "Precedente Convenzione");

Visto l'articolo 31 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 4 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, siano approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni (ora dello Sviluppo economico).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto e valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le Parti alla loro osservanza.

2. Rai Com si impegna a realizzare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano nella misura minima di:

n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca

n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca

n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina

n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina

Le trasmissioni informative saranno realizzate a cura delle locali redazioni giornalistiche della Testata Giornalistica Regionale, mentre la programmazione sarà assicurata dalle locali strutture di programmazione tedesca e ladina della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere - Sede di Bolzano.

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

4. I programmi devono riferirsi ad un'ampia gamma di programmazione, equilibrata, variata ed accessibile al territorio provinciale nel suo complesso e rispondere alle esigenze democratiche, culturali e sociali della popolazione altoatesina, inclusa quella di garantire il pluralismo e la diversità culturale e linguistica. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'articolo 8, punto 4 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Rai Com si impegna ad intraprendere ogni possibile sforzo al miglioramento dell'accessibilità del servizio, con particolare riguardo agli utenti non udenti e non vedenti.

6. Per garantire un'adeguata qualità del servizio di cui al comma 2 del presente articolo, Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del personale impegnato nell'attività oggetto della presente Convenzione, partendo dall'attuale organico di 4 unità per la programmazione in lingua ladina e 23 unità per la programmazione in lingua tedesca, preso concordemente atto di un fisiologico scostamento nei limiti del 10% di tale misura.

7. Laddove, in ogni caso, venissero rilevate inadempienze o anche semplici disallineamenti rispetto agli obblighi editoriali e produttivi previsti nella presente Convenzione chiaramente riconducibili alla carenza di personale, nei limiti dello scostamento del 10% di cui sopra, il tema sarà affrontato in sede

di Commissione Paritetica, organo che avrà il compito di indicare anche i necessari interventi che la Rai si impegna ad attuare nel rispetto dei meri tempi tecnici occorrenti.

8. Nel caso in cui le modalità sopra individuate e concordate, la cui attuazione verrà monitorata puntualmente nel corso del primo anno di vigenza della presente Convenzione, non dovesse dare i risultati di efficacia ed efficienza auspicati, le parti concordano di incontrarsi entro il semestre successivo per rivedere gli strumenti adottati e le modalità della loro attuazione.

ARTICOLO 2

Varianti

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi devono essere preventivamente concordate tra le Parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

Impianti

1. I programmi oggetto della presente Convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti, mediante apparati la cui manutenzione è a carico del Gruppo Rai.

2. Rai Com farà ogni ragionevole sforzo per mantenere, in collaborazione ed in sinergia con la Radiotelevisione azienda speciale RAS, gli impianti in maniera tale da poter garantire relativamente al-mux 1 (ovvero al mux equivalente all'esito del processo di *refarming* in corso) l'accessibilità del servizio all'intero territorio altoatesino nonché un'adeguata qualità tecnica del servizio pubblico radiotelevisivo agli utenti finali, con particolare riguardo al servizio televisivo in qualità HD.

3. Le Parti si danno atto che sarà mantenuto un tavolo di lavoro che valuta il possibile sviluppo di sinergie per la gestione e manutenzione della rete trasmissiva, di cui sarà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Al fine di conseguire obiettivi comuni di efficacia ed efficienza, potranno essere sottoscritti dalla Provincia separati accordi anche con altre società del medesimo gruppo societario cui appartengono Rai e Rai Com, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice Civile.

ARTICOLO 4

Modalità di esecuzione

1. Fatta eccezione per l'anno 2019 (in cui i palinsesti sono stati consegnati alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia in data 28 settembre 2018, Rai Com predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nell'anno successivo, con l'indicazione dettagliata dei contenuti, delle modalità di realizzazione, delle reti di diffusione e degli orari di trasmissione, da consegnare alla Presidenza del Consiglio e alla Provincia entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento.

2. La Presidenza del Consiglio e la Provincia, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunicherà a Rai Com le eventuali osservazioni che quest'ultima valuterà acquisito anche il parere della Commissione paritetica di cui al successivo articolo 6.

3. Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno Rai Com inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alla Provincia autonoma di Bolzano Segreteria Generale una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra produzioni originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili e aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento, anche mediante eventuali indagini su abitudini di visione e ascolto, la eventuale rilevazione di indici di ascolto e il music-mapping, nonché gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

4. Con riferimento allo schema di massima della programmazione di cui al paragrafo 4.1. relativo all'anno 2020 nonché alla relazione sui programmi trasmessi di cui al paragrafo 4.3. relativa all'anno

2019, Rai Com invierà la relativa documentazione entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

Attività formative

1. Rai Com si impegna a realizzare una specifica attività per la formazione del personale programmatista-regista di lingua tedesca e ladina che svolge le attività oggetto della presente Convenzione, sia mediante l'istituzione di corsi presso la Sede Rai di Bolzano con l'intervento di docenti locali o incaricati da centri di formazione esteri, sia attraverso la partecipazione del suddetto personale a seminari svolti presso enti radiotelevisivi dell'area linguistica tedesca e ladina.
2. Al personale sopra indicato, limitatamente al periodo di vigenza del presente accordo e utilizzando le somme rinvenienti dal medesimo, verranno assegnati specifici obiettivi e livelli di risultati ai quali sarà associato il riconoscimento di una somma una tantum.

ARTICOLO 6

Commissione paritetica

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, sarà istituita un'apposita Commissione paritetica che, ferma restando l'autonomia editoriale della Rai, avrà il compito di:
 - a) monitorare l'attività di programmazione dei palinsesti ed esprimere valutazioni in merito ad eventuali modifiche degli stessi nonché monitorare l'andamento e lo stato di attuazione delle attività oggetto del presente accordo, anche in relazione agli obiettivi preventivati. La Commissione avrà piena visibilità sul programma di investimenti, riferito alla sede Rai di Bolzano, ivi compreso il budget preventivo riferito ai fondi oggetto della presente convenzione, potendo altresì formulare suggerimenti in merito;
 - b) attestare l'effettiva produzione e diffusione delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa;
 - c) effettuare, salvo quanto previsto nell'articolo 1, valutazioni in merito alla programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, proponendo altresì eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, tenuto conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n 691 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) vigilare sull'adeguato impiego del personale utilizzato nell'adempimento delle attività oggetto della presente Convenzione con particolare riferimento alla sostituzione del personale stesso nel periodo estivo; a tale scopo Rai Com si impegna sin d'ora a prestare il massimo sforzo in termini di celerità della tempistica relativa ad eventuali sostituzioni del medesimo;
 - e) vigilare sul corretto e trasparente utilizzo del corrispettivo di cui al successivo articolo 7 per le attività e gli obiettivi previsti dalla presente Convenzione. A tale scopo Rai Com fornirà alla Commissione un documento contabile da cui potranno evincersi nel dettaglio tutte le spese e i costi relativi alla programmazione oggetto della presente Convenzione;
 - f) esprimere le proprie osservazioni in ordine alle priorità di utilizzo della cassa di cui all'art.8 istituita al fine di gestire ed assolvere le esigenze della Sede RAI di Bolzano.
2. La Commissione è composta da quattro rappresentanti della Provincia e da quattro rappresentanti del Gruppo Rai che saranno individuati successivamente dalle Parti. Ogni membro della Commissione, per la partecipazione alle singole sedute della Commissione, può, all'occorrenza, designare un membro supplente.
3. Le riunioni della Commissione si terranno ogni tre mesi e le spese inerenti al suo funzionamento sono a carico delle parti, ciascuno per la parte inerente i propri rappresentanti.
4. Delle decisioni assunte dalla Commissione a seguito di ciascuna riunione, dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, anche mediante l'invio di eventuali verbali o altra documentazione.

ARTICOLO 7

Corrispettivo

1. La Provincia si impegna a versare a Rai Com, a titolo di copertura degli oneri riferiti alla produzione e alla diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina di cui all'articolo 1, un importo annuo pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) inclusa IVA di legge.
2. Il pagamento dell'importo è effettuato in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture posticipate annue emesse da Rai Com alla Provincia Autonoma di Bolzano, corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recanti l'indicazione delle ore trasmesse, di relazioni di sintesi relative alle programmazioni radiotelevisive di ciascun anno di riferimento, di un riepilogo dettagliato dei costi. Copia della predetta documentazione sarà inviata da Rai Com anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le fatture sono presentate da Rai Com in forma elettronica e riportano il Codice identificativo di Gara (CIG). Le fatture soddisfano i requisiti prescritti dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante 'misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale'.
4. La Provincia, in persona del Responsabile della Gestione della Convenzione, prima di procedere all'erogazione del corrispettivo, verificherà la congruità tra le predette relazioni sul servizio svolto e le risultanze del centro di costo dedicato al servizio oggetto della presente Convenzione, previsto dalla legge.
5. Ai fini del pagamento dei suddetti importi nei termini di cui alla normativa vigente il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico farà pervenire alla Provincia Autonoma di Bolzano e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Ufficio territoriale di Governo e a Rai Com, la dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente Convenzione, in relazione a ciascun anno di vigenza della Convenzione medesima.

ARTICOLO 8

Cassa

1. Una quota parte dell'importo annuale di cui al precedente articolo 7, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), sarà impiegato per la gestione delle spese di carattere ordinario della Sede Rai di Bolzano, con lo scopo di aumentare il tasso di funzionalità, efficienza e rendimento delle strutture dedicate alla trasmissione dei programmi in lingua tedesca e ladina.
2. Nella gestione delle risorse di cassa, Rai Com è in ogni caso tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche nonché degli obblighi in materia contabile di cui al comma 5 del precedente articolo 7.

ARTICOLO 9

Detrazioni e Penalità

1. Nel caso in cui il numero di ore di trasmissione effettuate risulti essere inferiore rispetto al numero di ore indicate dall'articolo 1 della presente Convenzione, non dovuto a cause di forza maggiore, la fattura deve contenere, in detrazione dall'importo previsto dall'articolo 7, il valore di detta diminuzione del numero di ore di trasmissione, secondo i seguenti parametri:
 - a) euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;
 - b) euro 16.245,15 (sedecimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;
 - c) euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina;
 - d) euro 20.143,88 (ventimilacentoquarantatre/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.



2. Superato il 10% delle ore non trasmesse vengono altresì applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive;

b) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantiquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

3. Resta inteso che tale riduzione delle ore di trasmissione effettuate rispetto a quelle pattuite con la presente Convenzione non dà luogo a responsabilità alcuna a carico di Rai Com, ma soltanto riduzione dell'importo di finanziamento, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

4. Una penale pari a euro 516,46 (cinquecentosedici/46) verrà applicata per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'articolo 4, comma 1, oltre il termine previsto dal medesimo articolo.

5. Il pagamento delle penalità suindicate deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della Provincia. Trascorso tale termine, gli importi dovuti saranno detratti dall'importo di finanziamento di cui al precedente articolo 7.

6. Qualora il numero di ore di trasmissione effettuate in un anno risulti essere inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'articolo 1, la Provincia e la Presidenza del Consiglio potranno, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, Rai Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.

3. Rai Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Rai Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Rai Com, in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le Parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente Convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, Rai Com si impegna altresì ad emettere le fatture alla Provincia di cui al precedente articolo 7 della presente Convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante 'misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

ARTICOLO 11

Responsabile gestione della Convenzione/Comunicazioni

1. Anche ai fini della normativa anticorruzione, l'attuazione della presente Convenzione è affidata ai Responsabili della Gestione della Convenzione (come di seguito definiti):



per la Presidenza del Consiglio al Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
per la Provincia Autonoma di Bolzano il direttore dell'Agenzia stampa e comunicazione;
per Rai Com, nella persona del Direttore Pietro Grignani;

Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione della Convenzione" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in Convenzione e le prestazioni effettivamente rese.

2. Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, anticipata tramite e-mail oppure posta elettronica certificata.

Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:
a Rai Com:

Via Umberto Novaro, 18 00195 Roma
all'attenzione del Direttore Pietro Grignani
alla Provincia Autonoma di Bolzano:

Piazza Silvius Magnago, 1 39100 Bolzano
all'attenzione del Direttore dell'Agenzia stampa e comunicazione
alla Presidenza del Consiglio:

Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via della Mercede, 9 Roma
all'attenzione del Capo del Dipartimento

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione. I suddetti indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

ARTICOLO 12

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gruppo Rai mantiene, alla data di entrata in vigore della Convenzione, un deposito cauzionale vincolato presso un primario Istituto di Credito di euro 200.000,00 (duecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza del Gruppo Rai.

ARTICOLO 13

Foro competente

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché allo Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige.

ARTICOLO 15

Spese

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di chi vi proceda.



ARTICOLO 16

Durata

1. Le condizioni e le modalità di cui alla presente Convenzione saranno valide ed efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021. Le Parti, di comune accordo e mediante scambio di comunicazioni, possono procedere al rinnovo delle medesime condizioni e modalità di cui alla presente Convenzione fino al 30 giugno 2022.

ARTICOLO 17

Funzioni Sede RAI Bolzano

1. Le Parti convengono che al fine di garantire la realizzazione di attività che rispondono ad esigenze peculiari del territorio e favorire ulteriormente i processi utili al raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, la gestione del budget riferito ai costi diretti di programmazione (costi esterni programmazione radio e Tv) sarà affidata, in via sperimentale, al Responsabile della Sede di Bolzano, sotto il controllo diretto della Direzione Generale Corporate RAI o di altra Direzione della concessionaria del servizio pubblico da questa appositamente delegata.

2. Nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e delle strategie aziendali e ferma restando la gestione del personale in capo alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di RAI, presso la Sede di Bolzano viene istituito un nucleo che opera quale ufficio referente con funzione di raccordo con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di RAI, anche al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. 691/73 per quanto concerne l'appartenenza del personale.

ARTICOLO 18

Esecutività

1. La presente Convenzione viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, le Parti si danno atto che la Convenzione impegna Rai Com per la durata di cui al precedente articolo 16 e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio e la Provincia dopo la registrazione da parte del competente Organo di controllo.

ARTICOLO 19

Privacy/Trattamento dati

1. Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto del presente Accordo e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente link: <http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/>. Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna Parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente Accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione del presente Accordo e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa

3. Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.



4. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e ss. del GDPR).

ARTICOLO 20 **Anticorruzione**

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le Parti si impegnano espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 21

Legge regolatrice e clausole finali

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti riconoscono che la Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Presidenza del Consiglio:

Luogo e Data: _____


Per la Provincia Autonoma di Bolzano:

Luogo e Data: _____

Per Rai Com S.p.A.:

Roma, 10/04/2020

Prot.: RaiCom/AD/2469


PER SOLO INFORMATO

